

GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA

EMESSE DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO

AMBITI DI APPLICAZIONE REG.CE 853\04

- IL REG.CE 853\04 STABILISCE NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI GIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE COMPRESO LE CARNI DI SELVAGGINA.
- IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA ALLA PRODUZIONE PRIMARIA PER USO DOMESTICO PRIVATO NONCHE' AI CACCIATORI CHE FORNISCONO PICCOLI QUNATITATIVI DI SELVAGGINA SELVATICA O CARNE DI SELGAVVINA DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE FINALE O AI LABORATORI ANNESSI AGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO O DI SOMMINISTRAZIONE A LIVELLO LOCALE CHE RIFORNISCONO IL CONSUMATORE FINALE.
- QUESTE LINEE GUIDA HANNO LO SCOPO DI ARMONIZZARE LE INDICAZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DELLA PRODIZIONE DI SELVAGGINA SELVATICA DEL REG. CE 853 NONCHE' LE RELATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE SUL TERRITORIO NAZIONALE

ORIGINE DELLE CARCASSE

- Le carcasce degli animali selvatici possono avere le seguenti origini:
- Animali abbattuti dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria
- Animali abbattuti nel corso di attività di controllo gestite da Enti
- Animali abbattuti con sistemi anche diversi da quelli previsti per il prelievo venatorio assimilabili nell'ambito dell'attività di controllo .
- Animali abbattuti a seguito di incidenti, questi non possono essere immesse sul mercato se non quando le regioni e le province autonome abbiano adottato procedure affinché l'animale sia stato sottoposto ad una visita antemortem da parte di un veterinario ufficiale o di una persona formata, e le carcasce degli animali prima di essere ammesse al consumo passino attraverso un CLS in cui il veterinario ufficiale esegue la visita post mortem

FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI

- Per autoconsumo si intende il consumo domestico .
- Per fornitura di “piccoli quantitativi” di selvaggina selvatica si intende la cessione al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio di modiche quantità a livello locale(provincia e provincia confinante).
- Il piccolo quantitativo viene inteso nei cinghiali in 2 unità/anno di capogrosso equivalente corrispondendo un capo in 0,5, questo significa che ogni cacciatore può in un anno cedere fino a 4 cinghiali .
- Le carcasse vanno sottoposte al controllo della trichinellosi mediante esame trichinoscopico
- A compilare il modello 1 in duplice copia se cede al consumatore finale, in 3 o più copie se la carcassa è fornita direttamente ad uno o più dettaglianti.

IMMISSIONE SUL MERCATO AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

- La selvaggina le cui carni sono destinate alla commercializzazione deve essere lavorata e sottoposta a ispezione veterinaria presso un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi del Reg. Ce 853\04.
- Qui le carcasse vengono spellate, private dei viscere, sottoposte ad ispezione veterinaria e ove previsto bollate.
- Nei laboratori di sezionamento avviene il sezionamento e disosso , sempre ai sensi del Reg.Ce853\04

CENTRO DI RACCOLTA DELLA SELVAGGINA

- Il centro di raccolta è uno stabilimento funzionale all'area di caccia in cui le carcasse sono depositate momentaneamente in attesa della successiva destinazione:autoconsumo, fornitura di piccoli quantitativi, o destinati ad un CLS.
- Nel centro di raccolta si effettua : rilievi biometrici, eventuale eviscerazione, prelievo di campioni da mandare al laboratorio, stoccaggio .
- Le carcasse possono sostare nei centri fino a 5 giorni.
- I requisiti sono:
- Condizioni di manutenzione e igieniche adeguate.
- Facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili, avere acqua potabile.
- Essere forniti di contenitori per i visceri.
- Essere registrati ai sensi del Reg.Ce852\04 e avere registro di carico e scarico.

GESTIONE E TECNICA DI CAMPIONAMENTO

- Il prelievo del campione per la ricerca di trichinelle è effettuato dal cacciatore formato o dal veterinario ufficiale
- Il prelevatore è responsabile della corretta esecuzione del campione e della sua consegna al laboratorio o al servizio veterinario competente.
- Il campione deve essere di peso non inferiore ai 60 grammi di parte muscolare prelevato dal pilastro del diaframma (nella zona di transizione tra la parte muscolare e tendinea), e dalla punta della lingua.

RINTRACCIABILITA'

- Tutti i capi abbattuti devono essere identificati, tale identificazione deve consentire il collegamento del capo alla documentazione di accompagnamento ed è funzionale anche all'esecuzione dell'esame per la ricerca della Trichinella.
- Il cacciatore che fornisce piccoli quantitativi deve tenere la documentazione (Mod.1) per un tempo minimo di 2 anni e metterla a disposizione dell'Autorità competente

FORMAZIONE

- Le Autorità competenti devono adoperarsi al fine di rendere disponibili adeguati percorsi formativi per i cacciatori al fine del conseguimento , dopo il superamento di apposito test, del titolo di “PERSONA FORMATA”.
- E' opportuno che il personale formato si tenga aggiornato per mantenere le competenze acquisite e le informazioni necessarie.

SMALTIMENTO DEI VISCERI DEGLI ANIMALI CACCIATI

- Salvo quanto previsto dal Reg,Ce 1069 del 2009, in particoalri situazioni sanitarie e contesti ambientali, si ribadisce che i visceri di animali cacciati non devono essere lasciati sul terreno ma smaltiti mediante ditta autorizzata allo smaltimento.

ATC /AFV

ASL FR Distretto A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

SCHEMA DI CONTROLLO E PRELIEVO CAMPIONI SULLA SPECIE CINGHIALE CACCIATA

Soggetto n.

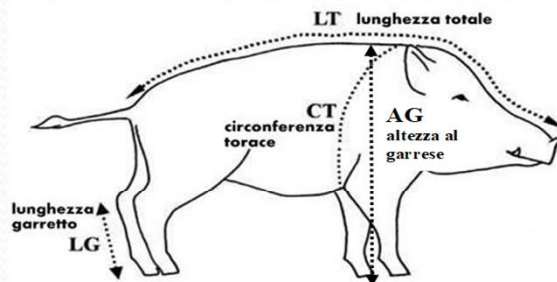
STAGIONE VENATORIA 2017 -2018

Fascetta n.

n. reg. IZSLT.....

data

firma



Guida al rilevamento delle misure somatiche

Peso eviscerato ("ben sventrato"): peso dell'animale privo degli organi toracici e addominali.

Lunghezza totale LT: Con un metro flessibile, dal punto più avanti del muso fino alla radice della coda, seguendo le curve dell'animale lungo la linea mediana dalla testa a tutto il dorso.

Lunghezza garretto LG: sul lato esterno del piede, dalla punta dell'unghia alla tuberosità del calcagno.

Altezza al garrese AG: dal punto più elevato del torace (garrese) sul lato esterno del piede fino alla punta dell'unghia (senza tirarlo).

Circonferenza toracica CT: sull'animale a terra disteso su un fianco, dopo l'evisceramento, con un metro flessibile, passando attorno alla cassa toracica appena dietro la zampa anteriore; prima di leggere il valore, il metro va moderatamente tirato.

Misure somatiche	Peso kg	LT cm	LG cm	AG cm	CT cm
Età	giovane ☐	sub-adulto ☐	adulto ☐	età circa	
Sesso	maschio ☐	femmina ☐			
Segni di incrocio con il suino	Aree depigmentate sul mantello no ☐ sì ☐ sulla cute no ☐ sì ☐ sugli unghia no ☐ sì ☐ Mantello nero uniforme no ☐ sì ☐ coda arricciata no ☐ sì ☐				
Gravidanza	no ☐	sì ☐	n. feti		

data abbattimento

Comune	
Località	Altitudine m.
Coordinate GPS	Latitudine Longitudine

Si dichiara che non sono stati rilevati comportamenti anomali dell'animale, né alterazioni della carcassa e degli organi.

Si preleva il **DIAFRAMMA** (minimo 50 g) e si invia IZSLT per la ricerca di LARVE DI TRICHINELLA.

Il Cacciatore Formato nome FIRMA

Squadra	
Conferente	
Telefono _ e-mail	

I campioni sono conservati a temperatura di congelamento prima della consegna SI ☐ NO ☐

data

Firma

Allegato 1

Modello 1

Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della cessione diretta di piccoli quantitativi

Data..... Dichiarazione n°

Il sottoscritto CF

residente nel Comune di..... Provincia

vian.

dichiara che le ☐ carcasse/ ☐ mezzene/ ☐ i quarti/ ☐ i terzi di mezzena, di seguito elencate/i provengono da animale/i:

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)
abbattuto/i in data..... alle ore in comune
di localitàeventuale passaggio al centro di
raccolta sito in dal al

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)
abbattuto/i in data..... alle ore in comune
dilocalità..... eventuale passaggio al centro di
raccoltasito in dal al.....

- speciecategorian° fascetta (se dovuto)
abbattuto/i in data..... alle ore in comune
dilocalità..... eventuale passaggio al centro di
raccoltasito in dal al.....

Le carni di cinghiale sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle in data con
esito favorevole come da rapporto di prova n. del del laboratorio

Il/i suddetto/i ☐ capo/i o le ☐ carni vengono ceduti a:

Ragione Sociale o generalità

Comune Via

In data

Firma del dichiarante

Modulo da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per ogni destinatario della carcassa/delle carni.

Una terza copia deve essere inviata, se stabilito dalla disciplina della regione/PA di destinazione, in forma cartacea o per via informatica, al Servizio Igiene Alimenti di origine Animale dell'ASL competente sul territorio del dettagliante che riceve la carcassa/carni.

